

	CONTRATTO	
	tra	
	II MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL	
	TURISMO – Direzione generale Musei (d'ora in avanti denominato	
	anche, per brevità, " <i>Ministero</i> "), con sede in Roma, Via di San	
	Michele, 22, codice fiscale 97832870584, per il quale interviene l'avv.	
	Antonio Tarasco nella sua qualità di Direttore del Servizio I della	
	Direzione generale Musei, giusta delega di firma di cui al decreto del	
	18 febbraio 2020, rep. 83 (UCB_MBAC_Registro Ufficiale n. 385 del	
	19 febbraio 2020) del Direttore generale Musei, dott. Antonio Lampis,	
	nato a Cagliari il 23 gennaio 1964, domiciliato per la carica presso la	
	sede del Ministero, da un lato,	
	e	
	la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A. in seguito	
	denominata anche per brevità " <i>Ales</i> ", con sede in Roma, Via	
	Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente	
	versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro	
	delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e	
	coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il	
	Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il	
	22.08.1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato,	
	domiciliato per la carica presso la sede della medesima " <i>Ales</i> ";	
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	

	recante <i>“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”</i> ;	
	VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
	recante <i>“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i> ;	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
	Turismo del 23 dicembre 2014, recante <i>“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”</i> ;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
	legge 9 agosto 2018, n. 97, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”</i> , e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo	
	4-bis;	
	VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante <i>“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”</i> pubblicato in	

	Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019,	
	convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n.	
	132;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2	
	dicembre 2019 n.169 recante " <i>Regolamento di organizzazione del</i>	
	<i>Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di</i>	
	<i>diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di</i>	
	<i>valutazione della performance</i> ", registrato dalla Corte dei Conti il 10	
	gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 16	
	del 21 gennaio 2020;	
	VISTO il D.P.C.M. del 28 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti	
	in data 15 settembre 2017, al foglio 2008, che attribuisce al dott.	
	Antonio Lampis l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale e	
	di Direttore generale Musei;	
	VISTO il decreto del Direttore generale Musei del 18 febbraio 2020,	
	rep. 83 (UCB_MBAC_Registro Ufficiale n. 385 del 19 febbraio 2020)	
	contenente delega di firma in favore del Dirigente del Servizio I della	
	Direzione generale Musei, avv. Antonio Tarasco;	
	VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante	
	<i>"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la</i>	
	<i>competitività nonché in materia di processo civile"</i> , il quale prevede	
	che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale	
	impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria	
	precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A.	

	medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales <i>“svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,</i>	
	<i>l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	
	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti</i>	
	<i>attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione</i>	
	<i>gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di</i>	
	<i>supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o</i>	
	<i>contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	<i>“un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	
	<i>direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs.	
	18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	<i>“relazione in house”;</i>	
	VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la	
	possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società <i>in house</i> per le	
	Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco	
	costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa	

	verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;	
	VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che <i>“a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house”</i> , mentre il punto 5.3 specifica che <i>“la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;</i>	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> , del Ministero;	
	CONSIDERATO che il MIBACT ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> , ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;	
	ATTESA la necessità, ai sensi del richiamato l'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi di affidamento in regime <i>in</i>	

	<p><i>house</i> di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di una preventiva “<i>valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche</i>”;</p>	
	<p>VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante l’applicativo reso disponibile sul portale dell’ANAC, per l’iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;</p>	
	<p>VISTO l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “<i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT</i>”;</p>	
	<p>VISTA l’iscrizione del Ministero, nell’elenco tenuto dall’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i>, avvenuta in data 14 novembre 2019;</p>	
	<p>CONSIDERATA la necessità per la Direzione Regionale Musei Lazio di realizzare un progetto per il presidio alla vigilanza per la tutela e la sicurezza del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma;</p>	
	<p>VISTA la nota prot. n. 2152 del 16 luglio 2020 con cui la Direttrice</p>	

	della Direzione Regionale Musei Lazio, non disponendo dei fondi necessari a causa della chiusura degli istituti e luoghi della cultura disposta con D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente mancanza di introiti da bigliettazione, ha chiesto alla Direzione generale Musei di assicurare la copertura degli oneri relativi alla prosecuzione dei servizi svolti dalla Ales presso il sito in argomento, fino alla data del 31 dicembre 2020;	
	RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale della Direzione Regionale Musei Lazio, tale da poter compromettere la buona riuscita dei progetti di cui sopra;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 9725 del 24 luglio 2020, con la quale il Direttore generale per i Musei ha richiesto alla Direzione generale Organizzazione l'attivazione della procedura di interpello per il reperimento del personale da adibirsi allo svolgimento delle attività in argomento e, in dettaglio a n. 22 unità afferenti all'area della vigilanza per Vittoriano;	
	VISTA la circolare di interpello n. 205 del 10 agosto 2020 della Direzione generale Organizzazione per la ricerca del personale interno nella consistenza di cui alla nota della Direzione generale Musei prot. n. 9724 del 24 luglio 2020 di cui in premessa;	
	VISTA la nota prot. n. 27087 del 27 agosto 2020, con la quale la Direzione generale Organizzazione – Servizio II ha comunicato alla Direzione generale Musei l'esito negativo dell'interpello indetto;	

	<p>VISTO il contratto di affidamento di servizi in regime di “in house providing” tra la Direzione generale Musei e la Ales S.p.A. avente ad oggetto i servizi in argomento, nonché il correlato contratto di potenziamento dei medesimi servizi, entrambi con validità fino al 31 luglio 2020 e le cui prestazioni eseguite sono state valutate positivamente dalla Committenza;</p>	
	<p>VALUTATA l’opportunità per la Direzione generale Musei di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1°agosto al 31 dicembre 2020, finalizzati a migliorare i servizi al pubblico ed evitarne la discontinuità;</p>	
	<p>VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore generale per i Musei alla Ales, recante il prot. 9732 del 24 luglio 2020, con riferimento a n. 22 unità di personale complessive, con contestuale richiesta di anticipazione dei servizi nelle more della stipula del contratto al fine di evitare la discontinuità nella prestazione degli stessi;</p>	
	<p>VISTA la nota di risposta di Ales recante il prot. n. 3797 del 28 luglio 2020, contenente la quantificazione dell’offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad Euro 454.769,47 oltre IVA di legge per l’intero periodo di riferimento e con contestuale accettazione dell’anticipazione dei servizi nelle more della stipula del contratto;</p>	
	<p>VISTA la relazione di cui all’art. 192, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016 con la quale la Direzione generale Musei ha valutato l’offerta presentata dalla società in house Ales S.p.A. come congrua e</p>	

	conveniente avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta;	
	VISTA la determina a contrarre della Direzione generale Musei, n. 53 del 31 luglio 2020;	
	VISTA la nota prot. n. 10073 del 31 luglio 2020 con cui il Direttore generale per i Musei ha ritenuto di accettare l'offerta perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 3797 del 28 luglio 2020;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 11615 del 28 agosto 2020 della Direzione generale Bilancio contenente il nulla osta del "Comitato per il controllo analogo sulla Ales S.p.A." alla stipula del contratto in argomento;	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente alla Direzione generale Musei un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche per la Direzione generale Musei, stanziata, in termini di competenza e cassa, sull'Azione 2, "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale", Capitolo 7502 "Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale ivi compresa la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale nazionale anche mediante l'impiego di lavoratori", Piano	

	gestionale 2 “Somme destinate alla gestione dei fondi derivanti dagli	
	utili erariali del gioco del lotto, già incluse nel fondo di cui all’art. 2	
	della Legge 24 dicembre 2007, n.244, comma 616”, per l’anno	
	finanziario 2020 dello stato di previsione del Ministero, Direzione	
	generale Musei, CDR 19;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato	
	“A”).	
	2.2. In particolare, viene affidata ad Ales, che accetta, l’erogazione di	
	“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per	
	il miglioramento della fruizione per il Vittoriano”	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	

	<p>purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.</p>	
	<p>2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – Allegato “A”).</p>	
	<p>2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.</p>	
	<p>3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi 5-9 del Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).</p>	
	<p>3.2. In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.</p>	
	<p>4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, previa anticipazione dei servizi.</p>	
	<p>4.2 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria</p>	

	dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	

	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	

	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o	
	collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in	
	vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto	
	del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione	
	al Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente	
	dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	
	e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	

	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in Euro 454.769,47(quattrocentocinquantaquattromilasettecentosessantanove/47) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento ed a riguardo a n. 22 unità di personale	

	complessive.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
	avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
	modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente,	
	dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico	
	che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i	
	fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a	
	tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e	
	verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così	
	come indicate nell'offerta recante il prot. n. 3797 del 28 luglio 2020, il	
	cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà	
	un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non	
	erogate.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
	interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento	
	Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni	
	restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard	
	che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.	
	Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	
	interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	

	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per	
	ciascun Istituto, nell'ambito della Convenzione-quadro della Consip	
	S.p.A. per la prestazione del servizio di "Gestione integrata della	
	sicurezza sui luoghi di lavoro –per il rispettivo lotto di competenza.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si	
	configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere	
	ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla	
	condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia	
	accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento	
	del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di	
	presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le	
	quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales	
	abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante	
	l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare	
	Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco 34DT3F , con l'avvertenza	
	che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli	
	estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	

	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	

	maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del	
	Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
	contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far	
	svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non	
	esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	
	contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
	coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte	
	le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	

essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.

Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.

14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi	

	di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del d.Lgs. 196/2003	
	("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali	
	necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
	conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla	
	protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
	Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a	
	garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati,	
	nonché la liceità del trattamento, in conformità al d.Lgs. 196/2003. In	
	particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare	
	rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente	
	necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	
	avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito	
	dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato	
	l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	

	<p>previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.</p>	
	<p>17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.</p>	
	<p>Articolo 18. Referenti del contratto.</p>	
	<p>I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra l'avv. Antonio Tarasco nella sua qualità di Direttore del Servizio I della Direzione generale Musei, e il dott. Mario De Simoni della Ales S.p.A..</p>	
	<p>Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.</p>	
	<p>Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente</p>	

	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale	
	n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione	
	generale Musei	

Avv. Antonio Tarasco _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)

DG-MU|28/08/2020|CONTRATTO 38